

P.U. 106-1/2024

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione III Civile

Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott.ssa Patrizia Fantin	Giudice
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice rel.

udita la relazione del giudice relatore
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata P.U. 106-1/2024
promosso da

SABINA CALICCHIO (C.F.: CLCSBN73P41B300K), nata a Busto Arsizio il
1.9.1973, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Di Giacomo (C.F.:
DGCFNC77M49F839E)

Conclusioni nell'interesse di Sabina Calicchio:

*“la ricorrente Sabina Calicchio, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,
chiede che venga disposta la liquidazione di tutti i suoi beni ai sensi e per gli effetti
degli artt. 268 ss. d.lgs. 12.1.2019 e conseguentemente che l'Ecc.mo Tribunale di
Monza, ritenuta ammissibile la presente domanda, voglia:*

- dichiarare l'apertura della richiesta procedura di liquidazione del patrimonio ex
art. 268 ss. d.lgs. n. 14/2019 e contestualmente nominare il Giudice delegato;*
- nominare il liquidatore della presente procedura confermando l'O.C.C. Protezione
Sociale Italiana, nella persona del Gestore della Crisi Avv. Maurizio Bozzetti;*
- assegnare ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore, nonché ai creditori
risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il
quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta*

L.C. 27/24
SENT. 107/24
REP. 216/24

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57dfb3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;

- disporre che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito della domanda di liquidazione;

- disporre che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

- ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento;

- ordinare la sospensione di tutti i contratti stipulati dal debitore ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, al momento in cui è stata aperta la procedura di liquidazione controllata, fino a quando il liquidatore non avrà dichiarato di volervi subentrare in luogo del debitore ovvero di sciogliersi dai medesimi;

- ammettere il debitore al beneficio dell'esdebitazione per i debiti concorsuali che eventualmente non verranno soddisfatti”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 12.4.2024, Sabina Calicchio ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., avv. Maurizio Bozzetti, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Sabina Calicchio ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza



Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché Sabina Calicchio risiede nel Comune di Bovisio Masciago, ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).



La debitrice Sabina Calicchio ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato *"doveri delle parti"*, il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di *"illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

La debitrice Sabina Calicchio risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, gli estratti conto degli ultimi cinque anni, i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante



accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti e delle visure P.R.A.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Sabina Calicchio non riveste la qualifica di imprenditore, essendo lavoratrice dipendente presso Stroili Oro s.p.a.

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Sabina Calicchio è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo risulta pari ad € 634.332,53 così come da tabella che segue:

Creditore	Pec	Contratto	Grado privilegio	Importo del debito
Ag. Entrate Riscossione Lombardia	lon.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziaiscossione.gov.it	Tributi vari	Art. 2752 e ss. c.c.	€ 505.827,77
Comune di Bovisio Masciago	comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it	Tari	Art. 2752 c.c.	€ 215,00



Regione Lombardia	presidenza@pec.regione.lombardia.it	Tassa automobilistic a	Art. 2752 c.c.	€ 495,86
Pos S.r.l.	possr1@legalmail.it christian.faggella@milano.pecavvocati.it		Chirograf o	€ 127.793,90

A tale esposizione debitoria devono aggiungersi le spese connesse allo svolgimento della presente procedura, tra cui il compenso del legale della debitrice, quantificato in € 1.442,59, assistito dal privilegio di cui all'art. 2751-bis n. 2, c.c., nonché i crediti prededucibili vantati dall'O.C.C. e dal nominando Liquidatore.

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che la ricorrente:

- non è proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati (al riguardo, la debitrice ha dichiarato di utilizzare l'autovettura del sig. Giovanni Maderna, su autorizzazione di quest'ultimo);
- è titolare del rapporto di conto corrente n. 1643832 presso il Monte dei Paschi di Siena. Sarà cura del Liquidatore provvedere ad apprendere il saldo attivo giacente sul conto corrente al momento dell'apertura della liquidazione controllata, ad eccezione di eventuali somme impignorabili.

L'O.C.C. ha inoltre verificato che Sabina Calicchio lavora presso Stroili Oro s.p.a., con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di circa € 1.290. Infine, il sig. Salvatore Capoano, coniuge della debitrice (ancorché non più convivente con quest'ultima) si è impegnato a devolvere in favore della procedura, a titolo di finanza esterna, il ricavato della vendita di un box di sua proprietà sito in Seveso, via Cà Nova n. 2 (cfr. doc. 23), il cui valore è stato stimato in circa € 13.125.

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla precedente attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente, la quale fino al 2006 è stata titolare della ditta individuale "Saby Planet", cancellata nel settembre 2006.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c6b3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



Hanno altresì contribuito a determinare la situazione di sovraindebitamento le patologie che - nel periodo intercorrente tra il 2006 e il 2010 - hanno colpito il coniuge Salvatore Capoano.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Sabina Calicchio.

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. deve essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito del debitore (eccedente quanto necessario al mantenimento suo e della sua famiglia) e di ogni utilità sopravvenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di SABINA CALICCHIO (C.F. CLCSBN73P41B300K), nata a Busto Arsizio, il 1.9.1973;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII

NOMINA Giudice Delegato per la procedura il **dott. Francesco Ambrosio**;

NOMINA Liquidatore l'**avv. Maurizio Bozzetti** (C.F. BZZMRZ75E28F704U) con studio in Sesto San Giovanni, via Cesare da Sesto n. 43;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cfb3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Sabina Calicchio di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro Stroili Oro s.p.a. di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Sabina Calicchio, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto, dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Sabina Calicchio, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57c9b3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANNETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7



Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 17 maggio 2024.

Il Giudice Estensore
dott. Francesco Ambrosio

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

Firmato Da: VALENTINI STEFANIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 57cbb3e223001a48
Firmato Da: CATERINA GIOVANETTI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4df7c785b9ad333
Firmato Da: AMBROSIO FRANCESCO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 61e3b58f5efdc9c7

